

Allegato "B" al n. 63.196/8.790

STATUTO ASCIT S.p.A.

(09.02.2017)

Indice

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SOCI, DURATA E SEDE

- Articolo 1. Denominazione
- Articolo 2. Oggetto sociale
- Articolo 3. Soci
- Articolo 4. Durata della società
- Articolo 5. Sede sociale

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E CONTRIBUTI

- Articolo 6. Capitale sociale
- Articolo 7. Azioni
- Articolo 8. Obbligazioni
- Articolo 9. Trasferimento delle azioni - Clausola di prelazione
- Articolo 10. Contributi alla società

TITOLO III

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

- Articolo 11.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

- Articolo 12. Organi societari

TITOLO V

L'ASSEMBLEA

- Articolo 13. Attività dell'Assemblea
- Articolo 14. Luogo e modalità di convocazione
- Articolo 15. Intervento in Assemblea
- Articolo 16. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni
- Articolo 17. Presidenza

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

- Articolo 18. Organo amministrativo
- Articolo 19. Adunanza e deliberazioni del Consiglio di amministrazione
- Articolo 20. Poteri dell'Organo amministrativo
- Articolo 21. Presidente, Amministratori Delegati, Direttori e Procuratori.
Rappresentanza della Società.
- Articolo 22. Collegio sindacale

Articolo 23. Adunanza e deliberazioni del Collegio sindacale

Articolo 24. Poteri del Collegio sindacale

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 25. Controllo Contabile

TITOLO VIII

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 26. Contenuto e limiti

TITOLO IX

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 27. Esercizi sociali ed utili

TITOLO X

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28. Scioglimento e liquidazione

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 29. Clausola Compromissoria

Articolo 30. Foro Competente

Articolo 31. Rinvio

STATUTO

"ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI" oppure "ASCIT S.p.A."

TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, SOCI, DURATA E SEDE

Articolo 1. Denominazione

1. E' costituita la società per azioni denominata "ASCIT Servizi Ambientali società per azioni" o, in forma abbreviata, "ASCIT S.p.A.".

Articolo 2. Oggetto sociale

1. La società si propone la gestione di pubblici servizi ed ha per oggetto le seguenti attività:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato che verranno affidati dai Comuni soci e di altri soggetti pubblici e privati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali od artigianali;
- innaffiamento delle strade
- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
- lavaggio di portici e marciapiedi;
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;

d) la prestazione dei servizi relativi alla riscossione delle tariffe connesse ai servizi oggetto delle gestioni sopra indicate;

e) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, compreso il trasporto di merci per conto terzi, di progettazione, costruzione, manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;

f) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto.

2. I Comuni soci, mediante la stipula di singoli contratti di servizio, si riservano di affidare in gestione ad ASCIT S.p.A. tutti o parte dei servizi suddet-

ti potendo svolgere quelli non affidati ad ASCIT attraverso forme organizzative che i singoli comuni riterranno più opportuno.

3. La società può, inoltre, compiere ricerche di mercato ed elaborazione dati e provvedere all'esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli indicati nei precedenti commi ad essa affidati dai Comuni soci o da altri Enti pubblici o privati.

4. La Società può altresì utilizzare economicamente, sotto qualsiasi forma, opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, know-how, patenti, formule e quant'altro, elaborati e prodotti delle ricerche della società nei settori sopraindicati in cui viene svolta l'attività.

5. La Società promuoverà la costituzione dell'Osservatorio Permanente sulla Raccolta Differenziata; inoltre parteciperà ad eventuali Consorzi, Enti, Società pubbliche o private che hanno come oggetto sociale la gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti.

6. La Società, potrà, esclusivamente con carattere strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; assumere senza finalità di collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese e società, anche costituende, avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio e compiere in genere operazioni finanziarie.

Articolo 3. Soci

1. Possono essere soci di ASCIT S.p.A. i Comuni della Regione Toscana e le loro società partecipate.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 4. Durata della società

1. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

Articolo 5. Sede sociale

1. La società ha sede nel comune di Capannori.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia filiali, succursali, agenzie o unità locali comunemente denominate.

TITOLO II CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E CONTRIBUTI

Articolo 6. Capitale sociale

1. Il capitale sociale viene stabilito nella somma di euro 557.062,40 (cinquecentocinquantesette milasessantadue virgola quaranta), suddiviso in numero 435.205 (quattrocentotrentacinquemiladuecentocinque) azioni del valore nominale di 1,28 (uno virgola ventotto) euro cadauna.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di deliberazione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro. Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c..

3. L'organo amministrativo è delegato ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale in misura non superiore ad una volta l'ammontare del capitale inizialmente sottoscritto entro il termine di cui all'articolo 2443 c.c., fermo restando il diritto di opzione dei soci in proporzione alle azioni possedute.

Articolo 7. Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione attribuisce un solo diritto di voto.

2. Le azioni vengono emesse al loro valore nominale che corrisponde ad una frazione del capitale sociale.

3. I titoli azionari possono non essere emessi; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. A richiesta dell'azionista, la società rilascia una dichiarazione che attesta lo status di socio, nonché il numero, il valore nominale e il tipo delle azioni spettantigli.

4. Nel caso di aumento del capitale sociale, la Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

Articolo 8. Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e ss. del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo.

Articolo 9. Trasferimento delle azioni - Clausola di prelazione

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione all'aumento del capitale, spetta ai soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche per parte della partecipazione oggetto di trasferimento.

2. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio o alla sede risultante dal Libro soci indicando, nella medesima, il prezzo e le modalità di alienazione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione a tutti gli altri soci entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. 4. Se

più soci esercitano congiuntamente il diritto di prelazione, le azioni in vendita saranno attribuite ai medesimi in proporzione alle azioni dagli stessi già possedute.

5. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le azioni od i relativi diritti d'opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi, purché nel rispetto dell'articolo 3 del presente Statuto. Le azioni ed i relativi diritti d'opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in garanzia sotto qualsiasi forma.

Articolo 10. Contributi alla società

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo degli impianti e delle attrezzature la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

2. L'acquisizione della gestione dei servizi di cui all'art. 2 del presente Statuto e l'estensione degli impianti e attrezzature è subordinata alla verifica del loro ritorno economico. L'Organo amministrativo deve dare atto dell'economicità dell'operazione nella relativa delibera di approvazione.

TITOLO III

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Articolo 11

1. L'organo amministrativo può deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio è adottata dall'Organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2447 ter ultimo comma c.c..

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 12. Organi societari

1. Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione
- c. il Collegio Sindacale
- d. il Revisore Contabile o la Società di Revisione.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA

Articolo 13. Attività dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del codice civile.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, particolari esigenze da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del c.c.
4. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata secondo le disposizioni di legge.

Articolo 14 Luogo e modalità di convocazione

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2366 secondo comma c.c., l'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Articolo 15. Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.
2. Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona con delega scritta.

Articolo 16. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. I quorum richiesti per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelli di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile.
2. L'assemblea straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
3. L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta del numero dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza delle quote presenti ed il voto favorevole della maggioranza del numero dei soci presenti.

Articolo 17. Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione oppure, in sua assenza, da persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'as-

semblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge ed in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

TITOLO VI ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

Articolo 18. Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo che sia fissato all'atto della nomina.

3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

4. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile. Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e i consiglieri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

La sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è stato

nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente il quale sostituisce esclusivamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo. L'eventuale attribuzione di deleghe al Vice-Presidente deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso fissato dall'assemblea per tutta la durata del mandato.

Il compenso degli amministratori non potrà essere superiore a quello eventualmente stabilito da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 19. Adunanza e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente ovvero, se nominato, anche dal vice presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

3. Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza o assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza, non è ammesso il voto segreto.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Articolo 20. Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci.

Articolo 21. Presidente, Amministratori Delegati, Direttori e Procuratori - Rappresentanza Della Società.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti e la durata della delega, ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente e, nei limiti della delega conferita, all'Amministratore delegato.

Articolo 22. Collegio sindacale

1. L'Assemblea provvede a norma di legge ogni tre esercizi alla nomina di

tre Sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente, nominati e funzionanti ai sensi di legge, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo. I Sindaci sono rieleggibili.

2. La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli stessi criteri si applicano nella nomina dei Sindaci supplenti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, i Sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

Articolo 23. Adunanza e deliberazioni del Collegio sindacale

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei sindaci in carica.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto in tema di assemblea.

Articolo 24. Poteri del Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO VII CONTROLLO CONTABILE

Articolo 25. Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione su nomina dell'Assemblea dei soci. All'atto della nomina l'Assemblea determina altresì il compenso.

TITOLO VIII RECESSO DEL SOCIO

Articolo 26. Contenuto e limiti

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 2437 bis c.c..

2. Il socio pubblico che intenda contestualmente cedere le proprie azioni lo manifesterà con 6 (sei) mesi di preavviso agli altri soci pubblici che si impegnano ad acquistarle, esercitando il diritto di prelazione, in proporzione alle

quote di partecipazione e al valore nominale delle stesse.

3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile.

TITOLO IX ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 27. Esercizi sociali ed utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, la chiusura del primo esercizio viene stabilita nell'atto costitutivo.

2. L'Organo amministrativo deve presentare all'Assemblea ordinaria dei soci il bilancio corredato dai documenti prescritti dalla legge entro i termini già stabiliti all'articolo 13 del presente Statuto.

3. Il bilancio e le relazioni di cui al comma precedente devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza assembleare. I soci possono prenderne visione.

4. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avviene come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28. Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente comma, dovrà deliberare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori, indicandone i poteri e il compenso.

TITOLO XI CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 29. Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale nominato dalla Camera di Commercio di Lucca in ottemperanza al regolamento della camera arbitrale.

Articolo 30. Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 31. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Giuseppe Maurizio Gatti, Luca Nannini notaio